



Sentenza n. 58 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon

decisione del 16 febbraio 2022, deposito dell'8 marzo 2022

comunicato stampa del 16 febbraio 2022

Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo

atto di promovimento: ordinanza del 29 novembre 2021 dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

parole chiave:

REFERENDUM ABROGATIVO – ORDINAMENTO GIUDIZIARIO – CARRIERA DEI
MAGISTRATI – SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI

oggetto del referendum abrogativo:

- art. 192, comma 6, del [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](#) e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle parole «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura»;
- art. 18, comma 3, della [legge 4 gennaio 1963, n. 1](#), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate;
- art. 23, comma 1, del [decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26](#), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»;
- [decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160](#), limitatamente ad alcune parti;
- art. 3, comma 1, del [decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193](#), convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alle parole: «Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».

disposizione parametro:

- art. 75 della [Costituzione](#)

dispositivo:

ammissibilità

I Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte hanno presentato richiesta di referendum abrogativo *ex* art. 75 Cost. su molteplici disposizioni – o parti di disposizioni – attraverso un articolato quesito a cui l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, nell'ordinanza con cui ha dichiarato la richiesta conforme alle disposizioni di legge, ha attribuito il seguente titolo «**Separazione delle funzioni dei**

magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati».

L'obiettivo dei proponenti, reso evidente dal complesso delle disposizioni ricomprese nel quesito, è quello di **rendere irreversibile, attraverso l'abrogazione referendaria, la scelta operata dal magistrato, all'inizio della carriera, circa le funzioni (giudicanti o requirenti) da esercitare.**

La Corte costituzionale, chiamata a giudicare dell'ammissibilità di tale richiesta di referendum, ricorda anzitutto, sulla scorta della sua consolidata giurisprudenza, come tale vaglio debba operare alla luce sia dei criteri desumibili dall'art. 75 Cost., sia del complesso dei «valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie».

Ciò premesso, la Corte ricorda come essa, con la **sentenza n. 37 del 2000**, avesse già dichiarato ammissibile un'analogo proposta di referendum avente ad oggetto le disposizioni relative al passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa. In quel caso, la Corte aveva riconosciuto, in primo luogo, l'estraneità di tale disciplina alle categorie di leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. preclude espressamente il ricorso all'abrogazione referendaria. Tale valutazione, pertanto, viene confermata anche con riferimento al nuovo quesito al suo esame.

Richiamandosi al medesimo precedente, inoltre, la Corte esclude che le disposizioni oggetto del quesito abbiano contenuto normativo costituzionalmente vincolato, sul presupposto per cui **la Costituzione**, «pur considerando la magistratura come un unico "ordine", soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art. 104), **non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti**, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni».

Procedendo nel proprio scrutinio, la Corte afferma che **«il quesito referendario presenta carattere omogeneo e completo, matrice unitaria, nonché struttura binaria»**, chiamando «univocamente il corpo elettorale a pronunciarsi su una chiara alternativa: se i magistrati possano continuare a mutare di funzione nel corso della carriera, oppure se tale possibilità debba essere eliminata». L'omogeneità del quesito, d'altra parte, non è pregiudicata dal fatto che esso ha ad oggetto una pluralità di disposizioni contenute in diversi testi normativi, dal momento che esse sono tutte accomunate dalla medesima *ratio*. Anzi, prosegue la Corte, la necessità che nel quesito referendario vengano ricomprese tutte le disposizioni che esprimono «il principio o la regola oggetto di referendum» è imposta dal requisito della completezza del quesito stesso, poiché la mancata ricomprensione di qualcuna di esse determinerebbe «una contraddizione e un conseguente difetto di chiarezza verso gli elettori».

Il criterio della completezza, tuttavia, non è inficiato dalla circostanza per cui non sono ricompresi nella domanda sottoposta agli elettori dei meri «elementi normativi marginali», quali alcune disposizioni riguardanti il percorso professionale dei magistrati, astrattamente compatibili con il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa.

Ancora, la Corte riconosce come il quesito al suo esame abbia «un **carattere effettivamente abrogativo e non "introduttivo"**» né «surrettiziamente propositivo», poiché esso **«mira ad eliminare in toto la possibilità del mutamento delle funzioni, senza sostituire la disciplina vigente con altra, diversa ed estranea al contesto normativo di partenza».**

In caso di disallineamenti normativi risultanti dall'eventuale esito positivo del referendum, d'altronde, il compito di ricondurre la disciplina ad unità ed armonia spetterà all'interpretazione sistematica della giurisprudenza o alla discrezionalità del legislatore, il quale potrà sempre intervenire per rivedere organicamente la normativa «di risulta» nonché per introdurre adeguate discipline transitorie e consequenziali, in grado evitare, in particolare, la immediata «cristallizzazione» delle funzioni attualmente esercitate dai magistrati in servizio.

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, **la Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum al suo esame.**

Lorenzo Madau